

REGOLAMENTO (CEE) N. 3315/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1940/92 relativo al tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento in taluni Stati membri nel corso della campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, al 14 % il tenore massimo di umidità dei cereali diversi dal frumento duro; che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione, del 19 marzo 1992, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1941/92⁽⁶⁾, il tenore massimo di umidità è stato fissato al 14,5 %; che a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 dello stesso regolamento, gli Stati membri possono essere autorizzati, a loro richiesta e a determinate condizioni, ad applicare un tenore di umidità del 15 % per tutti i cereali, salvo il frumento duro;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1940/92⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2781/92⁽⁸⁾, la

Commissione ha autorizzato alcuni Stati membri ad applicare un tasso di umidità del 15 %;

considerando che il Regno Unito ha chiesto di poter applicare un tasso di umidità più elevato per tutti i cereali in seguito alle condizioni climatiche eccezionali che hanno caratterizzato l'estate del 1992; che è pertanto opportuno modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1940/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1940/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 22.

(4) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

(6) GU n. L 196 del 15. 7. 1992, pag. 29.

(7) GU n. L 196 del 15. 7. 1992, pag. 18.

(8) GU n. L 281 del 25. 9. 1992, pag. 8.